

# COMUNE di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

*Settore attività produttive e sviluppo del territorio*

## Bando Emergenza COVID-19 AIUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA’

Aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, aiuti “*De Minimis*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013; Regolamento UE 1408/2013, Reg. UE n° 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 febbraio 2019, per il settore agricolo.

**CODICE della Misura R.N.A CAR-12812**

**CODICE SIAN** \_\_\_\_\_

### 1 – Finalità e soggetti beneficiari

Il presente bando è finalizzato al sostegno **delle imprese con sede operativa**, risultante da comunicazione camerale, **o unità locale sul territorio comunale di Castelnuovo di Val di Cecina al 1.3.2020, le quali**, in seguito all’emissione dei decreti governativi (di seguito indicati) di contrasto alla diffusione del Coronavirus, **hanno visto sospesa o fortemente ridimensionata la propria attività**, con conseguente calo o interruzione delle vendite e/o del fatturato. Il bando è rivolto unicamente al finanziamento delle imprese classificate come *micro imprese* secondo la definizione del D.M. 18.04.2005 (limite dei 10 dipendenti, totale di bilancio annuo o fatturato inferiore a 2 mln di euro), dei professionisti con domicilio professionale nel territorio comunale. Sono soggetti beneficiari **anche i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande** ex D.P.R. 4 aprile 2001 n°235 presenti sul territorio comunale ed attivi alla data del 1.3.2020.

Normativa Covid19: [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020; il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020; il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020; il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020; il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22; il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; Dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal [Dm 25 marzo 2020](#), che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Decreto 1 aprile 2020; Decreto 10 aprile 2020; D.P.C.M 26 aprile 2020].

### Sono soggetti beneficiari della presente misura:

- Le attività commerciali come individuate dalla L.R.T. n°62 del 23.11.2018;
- Le attività artigianali come individuate dalla L.R.T n°53 del 22.10.2008 e le imprese, con iscrizione camerale diversa dalla sezione degli artigiani, ma assimilabili a questi per tipologia di attività;
- Le imprese e le professioni turistiche (guide turistiche, ambientali ed accompagnatori aventi la residenza anagrafica nel comune) di cui alla L.R.T. n°86 del 20.12.2016 escluse le locazioni turistiche e le tipologie non imprenditoriali;
- Le aziende agrituristiche di cui alla L.R.T n°30 del 23.06.2003;
- Le imprese agricole e della silvicoltura iscritte nella sezione dedicata del registro imprese della camera di commercio;
- I professionisti di varia natura, regolarmente iscritti al proprio albo professionale;
- Gli studi medici ed assimilati di cui alla L.R.T. n°51 del 5/8/2009;
- Gli autoriparatori (L.122 del 5/2/92);
- Le farmacie (LRT 16 del 25.2.2000);
- I circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ex D.P.R. 4 aprile 2001 n°235;
- Le altre tipologie di imprese non indicate nel presente elenco, iscritte nel registro imprese della camera di commercio;

**la cui attività risulti avviata alla data del 01.03.2020, non sospesa, e per la quale non sia intervenuta in seguito a tale data, cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto la renda inattiva.**

I soggetti beneficiari, presentando domanda, si impegnano a destinare l'eventuale contributo riconosciuto all'attività oggetto della domanda.

## **2 – Requisiti d'accesso alla misura d'aiuto.**

A tutti i soggetti aventi i requisiti formali richiesti dal presente bando viene riconosciuto un **contributo costituito da una parte fissa**, come indicato al successivo art.5, e **da una parte variabile** differenziata per tipologia di attività svolta. **Per l'accesso alla parte variabile del contributo i soggetti richiedenti, debbono:**

- **dimostrare di aver subito una perdita di fatturato nel periodo considerato (1 marzo/30aprile 2020) pari o superiore al 20% rispetto alla media dei fatturati registrati nel medesimo periodo dei tre esercizi precedenti (desumibili dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi di impresa presentate), o di quelli completati se inferiori a tre; per le attività di recente costituzione che non abbiano ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi d'impresa il requisito di accesso alla parte variabile del contributo è che la perdita sostenuta nel periodo sia maggiore del 20% del ricavo ottenuto dall'inizio dell'attività, riparametrato su base annua, con riferimento ad un bimestre.** Per "fatturato" si intende "l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni prodotti e/o da prestazione di servizi".

Non hanno accesso alla quota variabile le farmacie (LRT 16 del 25.2.2000), i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ex D.P.R. 4 aprile 2001 n°235, le imprese agricole e della silvicoltura con iscrizione camerale, le altre tipologie di imprese con iscrizione camerale (ultima categoria in elenco art.1).

**Per l'accesso al contributo (sia alla parte fissa che alla parte variabile) tutti i soggetti:**

- **debbono attestare mediante autocertificazione** (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) o, se preferiscono, mediante produzione di idonea documentazione:
  1. l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, ove dovuta, o l'iscrizione in un albo professionale;
  2. gli estremi (indicando almeno data e protocollo) del titolo abilitativo con cui si è dato avvio all'attività (scia/autorizzazione/iscrizione camerale, iscrizione all'albo professionale).

Nel caso di attività recentemente avviate, in cui l'iscrizione camerale non sia stata ancora perfezionata, tale requisito non viene richiesto come obbligatorio, provvedendo l'ufficio ad una autonoma verifica prima dell'erogazione del contributo.

Devono inoltre essere attestati mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, o, se si preferisce, mediante produzione di idonea documentazione i seguenti ulteriori requisiti:

3. di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n°159);
4. che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
5. (*solo per le imprese*) che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che i soggetti interessati non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
7. i soggetti interessati rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa.

### **3 – Altre dichiarazioni.**

Contestualmente alla domanda di concessione del contributo deve essere inoltre presentata, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che il beneficiario:

8. (*solo per le imprese*) **si impegna a non cessare l'attività** per cui chiede il contributo, o a non dismettere l'unità locale, **prima di un 1 anno dalla data di ammissione al contributo**. Non è considerata cessazione, la cessione per subingresso ad altro soggetto imprenditoriale, risultante da atto notarile, che dia continuità all'attività oggetto del contributo, né mere trasformazioni societarie o variazioni di sede;
9. si dichiara a conoscenza che qualora si verifichi la situazione il cui al punto 8 la somma erogata andrà restituita al Comune per la quota proporzionale al periodo di chiusura;

10. (solo per le imprese) dichiara eventuali altri benefici richiesti ed ottenuti nel presente esercizio e nei due precedenti dando atto del rispetto del limite "*de minimis*" per quanto previsto dai Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013;
11. si impegna a presentare ogni altra documentazione quando richiesto dall'Amministrazione in sede di controllo.

#### **4 – Domanda di contributo.**

**Ogni soggetto giuridico può presentare al protocollo comunale un'unica domanda di contributo, anche qualora detenga più di una attività sul territorio comunale al 1 marzo 2020.**

La domanda deve essere spedita preferibilmente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it](mailto:segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it) dal soggetto richiedente o da un suo procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata alla domanda anche la relativa procura). Debbono essere firmati con firma elettronica sia la domanda sia gli allegati, ovvero sottoscritti in originale ed accompagnati da copia autentica di valido documento di identità. È ammesso anche l'invio con posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la firma autografa del richiedente deve essere accompagnata da copia di valido documento di identità. **Non sono ammessi l'invio per posta elettronica semplice, posta ordinaria, fax, né consegna diretta al protocollo.**

**La domanda deve essere inviata non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'albo on line comunale.**

La domanda dovrà essere presentata facendo uso del **modulo predisposto e degli allegati forniti**, ai quali potranno essere in ogni caso aggiunti documenti ritenuti necessari dall'istante.

All'interno della domanda dovranno essere autocertificati tutti i requisiti e le dichiarazioni indicate ai precedenti articoli 2 e 3 e **dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti:**

- **estratto della documentazione contabile attestante la perdita** di fatturato dell'impresa nel periodo in oggetto (1 marzo 2020- 30 aprile 2020) risultante dal confronto con la media del fatturato come descritto al punto 2 (*non necessario per i soggetti che non accedono alla parte variabile del contributo*);
- **estratto della documentazione contabile attestante i costi degli ultimi due esercizi** (ultime due dichiarazioni dei redditi d'impresa disponibili, ovvero per le imprese di recente costituzione che non abbiano ancora presentato due dichiarazioni dei redditi, i costi sostenuti dalla loro costituzione in un periodo massimo di 24 mesi) e **i ricavi degli ultimi tre esercizi** (desumibili dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi d'impresa disponibili o di quelle disponibili se minori di tre; per le imprese che non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, i ricavi incamerati nell'arco di 12 mesi, o se attive da un tempo minore, quelli fatturati fino al 1.3.2020 e riparametrati su base annua);
- **modulo A** compilato, inerente la dichiarazione *de minimis* (solo per le imprese);
- **modulo B** compilato, inerente la dichiarazione sulla perdita di fatturato; (*non necessario per i soggetti che non accedono alla parte variabile del contributo*);
- **modulo C** compilato, inerente la dichiarazione sui costi della produzione (*per tutti*);

#### **5 - Somma disponibile, modalità di riconoscimento del contributo e di erogazione.**

La somma disponibile sul bilancio comunale, giacente sul capitolo 2182, per far fronte all'emergenza economica derivante dalla pandemia ammonta ad € 450.000,00. **La somma destinata a finanziare la presente misura d'aiuto ammonta ad € 350.000,00.** La somma rimanente verrà erogata con successivo/i bando/i. Lo scopo della presente misura è quello di compensare la perdita subita dall'impresa a causa dell'emergenza Covid-19 e offrire un primo

parziale ristoro alle generali condizioni di difficoltà che stanno subendo le aziende a causa dell'emergenza in atto. **La forma di contribuzione si compone di una quota fissa spettante a tutti i soggetti elencati all'art.1 ed aventi i requisiti richiesti dal bando, e di una quota variabile. Il contributo totale è erogato in base alla dichiarazione dei costi sostenuti dal soggetto in un biennio, o comunque nel periodo di esercizio dell'attività se inferiore, come di seguito descritto. Il requisito d'accesso alla parte variabile del contributo è aver subito una perdita nel fatturato nel periodo, maggiore o uguale al 20%, secondo quanto indicato all'art.2. Il finanziamento alle imprese è un aiuto a fondo perduto *in regime de minimis*, fino al 100% dei costi sostenuti nel biennio, o al periodo di attività se inferiore ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti "De Minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, del Regolamento UE 1408/2013, e del Reg. UE n° 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 febbraio 2019 per il settore agricolo.**

**Per i soggetti che hanno accesso alla sola parte fissa del contributo, questa viene assegnata solo se i costi dichiarati dal soggetto sono superiori all'entità della somma prevista.**

La parte variabile del contributo, riservato alle imprese che vi hanno accesso, non può eccedere il valore della perdita dichiarata nel periodo 1.3.2020 – 30.04.2020.

Il Contributo totale (fisso + variabile) non può eccedere il 30% del valore dei ricavi medi annui dell'impresa, come sopra definiti.

Il contributo totale (fisso + variabile) deve inoltre rispettare il massimale previsto dal presente bando per ciascuna tipologia aziendale, come di seguito indicato.

Nel caso in cui le risorse a disposizione non si dimostrassero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, si procederà preliminarmente all'assegnazione a tutti i soggetti ammessi della quota fissa di seguito indicata ed a riproporzionare la quota variabile fino all'esaurimento delle risorse, in modo da erogare a tutti i soggetti ammessi un contributo, pur minore, di quello provvisoriamente assegnato.

### **Costi ammissibili**

Il contributo viene corrisposto sul valore del ***costo della produzione***, sostenuto dall'impresa nei due esercizi consecutivi (ultime due dichiarazioni dei redditi d'impresa disponibili). Nel caso in cui l'impresa di recente costituzione non abbia effettuato due dichiarazioni di redditi, si fa riferimento ai costi sostenuti per un periodo massimo di 24 mesi, fino alla data del 01.03.2020, comunque certificati mediante scritture contabili.

Per "costo della produzione" si intende:

- *per le imprese tenute alla pubblicità del bilancio, i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 ter del codice civile per i bilanci delle **micro imprese**, al netto delle voci "ammortamenti e svalutazioni" (punto 10), "accantonamento per rischi" (punto 12) e "altri accantonamenti" (punto 13).*
- *per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.*

## **Quota Fissa e Massimali per tipologia di azienda**

### **Il massimale è comprensivo della quota fissa + la quota variabile del contribuuto.**

Per ogni tipologia di soggetto vengono di seguito indicati il massimale di contribuuto raggiungibile e la quota fissa spettante. **Nel caso in cui il reddito prevalente del titolare, in caso di impresa individuale, non derivi in maniera prevalente dall'attività per la quale si chiede il contribuuto, ma da altra attività, la quota fissa di seguito indicata viene ridotta ad euro 400,00:**

- esercizi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla L.R.T. n°62 del 23.11.2018 rimasti chiusi nel periodo, in forza di disposizione normative: quota fissa € 800,00 - massimale € 8.000,00;
- altre attività commerciali, diverse da quella indicate al punto precedente, tra quelle indicate dalla L.R.T. n°62 del 23.11.2018, per le quali non è stata imposta la chiusura in forza di norme di legge, ma che hanno visto comunque significativamente ridotto il proprio volume d'affari: quota fissa € 800,00 - massimale € 5.000,00;
- attività artigianali come individuate dalla L.R.T n°53 del 22.10.2008, n°53 e imprese, con iscrizione camerale diversa dalla sezione degli artigiani, ma a questi assimilabili per tipologia di attività, rimaste inattive in forza di normativa che ne ha imposto la chiusura: quota fissa € 800,00 - massimale € 10.000,00;
- altre attività artigianali come individuate dalla L.R.T n°53 del 22.10.2008, n°53 e le imprese, con iscrizione camerale diversa dalla sezione degli artigiani, ma assimilabili per tipologia di attività, per le quali non è stata imposta la chiusura in forza di norme di legge, ma che hanno visto comunque significativamente ridotto il proprio volume d'affari: quota fissa € 800,00 – massimale € 8.000,00;
- imprese turistiche (esclusi gli alberghi) e professioni turistiche (guide turistiche, ambientali ed accompagnatori aventi la residenza anagrafica nel comune) di cui alla L.R.T. n°86 del 20.12.2016; sono escluse le locazioni turistiche e le tipologie non imprenditoriali: quota fissa € 800,00 – massimale € 3.000,00;
- alberghi di cui alla L.R.T. n°86 del 20.12.2016: quota fissa € 800,00 – massimale € 8.000,00;
- aziende agrituristiche di cui alla L.R.T n°30 del 23.06.2003: quota fissa € 800,00 massimale € 3.000,00;
- imprese agricole e della silvicoltura iscritte nella sezione dedicata del registro imprese della camera di commercio: solo quota fissa € 800,00;
- professionisti di varia natura, regolarmente iscritti al proprio albo professionale: quota fissa € 800,00 - massimale € 2.000,00;
- studi medici ed assimilati di cui alla L.R.T. n°51 del 5/8/2009: quota fissa € 800,00 massimale € 2.000,00;
- autoriparatori (L.122 del 5/2/92): quota fissa € 800,00 massimale € 8.000,00;
- farmacie (LRT 16 del 25.2.2000): solo quota fissa € 800,00;
- circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ex D.P.R. 4 aprile 2001 n°235: solo quota fissa € 800,00;
- altre imprese diverse da quelle ora elencate iscritte nel registro imprese della camera di commercio: solo quota fissa € 800,00;

### **L'istruttoria delle domande**

L'istruttoria delle domande viene effettuata da apposita commissione tecnica ad hoc istituita, la quale redige l'elenco dei soggetti ammessi e dei contributi riconosciuti; tale elenco viene approvato con determinazione del responsabile del settore attività produttive e sviluppo del territorio. Questi comunica l'avvenuta liquidazione del contribuuto al soggetto beneficiario. La commissione ha facoltà di richiedere integrazioni ai soggetti istanti, anche esorbitanti dagli elementi richiesti nel

bando come obbligatori, ma che questa repute necessarie al fine di decretare l'ammissione e quantificare il contributo. La richiesta di integrazione può riguardare lacune riscontrate nella domanda, se sanabili. Non sono sanabili, e quindi comportano l'esclusione della domanda, il non rispetto del termine finale previsto per l'invio della domanda e la mancanza della sottoscrizione della medesima.

I soggetti le cui richieste siano ritenute non ammissibili o non finanziabili, o coloro che avranno ottenuto un riconoscimento economico inferiore a quanto in aspettativa, potranno avanzare **osservazioni** in forma scritta al Responsabile del settore Attività Produttive e sviluppo del territorio **entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del presente bando**. Le osservazioni se ritenute valide potranno portare alla ridefinizione del contributo spettante. È sempre ammesso ricorso avverso il provvedimento amministrativo di ammissione o non ammissione al contributo comunale, di fronte al T.A.R. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sarà cura dell'ufficio verificare l'effettività delle dichiarazioni presentate, per un campione sorteggiato non inferiore al 10% dei soggetti ammessi, arrotondato all'unità successiva.

Il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul *registro nazionale degli aiuti di stato (RNA o SIAN) in carico all'azienda, come aiuto in regime de minimis*. Il contributo è cumulabile con altri contributi riconosciuti sui medesimi costi della produzione.

### **L'erogazione del contributo**

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione. Il contributo concesso è soggetto a ritenuta d'acconto del 4%, escluso quello relativo all'acquisto di beni strumentali, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

### **6- Obblighi del beneficiario.**

**L'impresa beneficiaria si impegna a non cessare l'attività entro 12 mesi dal provvedimento amministrativo di liquidazione del contributo.** Qualora l'attività venga a cessare entro detto termine, esclusi i casi di forza maggiore che verranno valutati dalla commissione, il contributo medesimo dovrà essere restituito. Nel caso il beneficiario non proceda autonomamente, l'ufficio preposto provvederà a norma di legge e del presente bando a richiederne la restituzione. Non si procederà al recupero, oltre ai casi valutati come di forza maggiore, neanche nel caso in cui si tratti di cessione per subingresso, risultante da atto notarile, ad altro soggetto imprenditoriale che dia continuità all'attività oggetto del contributo, né in caso di trasformazioni societarie o variazione di sede, né in caso di sopravvenute procedure concorsuali (es: fallimento) indipendenti dalla volontà del beneficiario. L'impresa che intende rinunciare al contributo lo comunica prontamente all'ufficio attività produttive comunale.

Il Comune di Castelnuovo si riserva di verificare l'effettivo utilizzo dei contributi per le finalità aziendali, anche disponendo sopralluoghi e verifiche dirette. I soggetti beneficiari che, a seguito dei controlli, risultino aver utilizzato il contributo per finalità diverse saranno tenuti alla restituzione delle somme in precedenza versate, aumentate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo, fatta salva l'applicazione delle norme penali.

L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese anche nei seguenti casi:

- qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;

- qualora venga accertata una falsa dichiarazione in sede di domanda, o di richiesta di integrazioni.

### **7 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza.**

Il Responsabile del Settore è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al procedimento di cui alla Det. n°22 del 6/5/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

## **8 – Comunicazioni, Legge 241/90, trasparenza.**

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dal presente Bando si intendono validamente effettuate all'**Impresa** richiedente o beneficiaria all'indirizzo **PEC** risultante al **Registro delle Imprese Italiano** o, per quelle non ivi iscritte, all'indirizzo **PEC** fornito dall'**Impresa** in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente comunicato.

L'indirizzo **PEC** del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina valido ai fini dall'**Avviso** è *segreria.castelnuovo@postacert.toscana.it*

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, via Giuseppe Verdi, 13– 56041 – Castelnuovo di Val di Cecina (Pi) con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Attività Produttive e Sviluppo del territorio.

**La durata del procedimento è 90 giorni salvo sospensioni.**

## **9- Norma di rinvio**

Per tutto quanto non normato dal presente bando si rimanda al regolamento comunale per l'erogazione di contributi in favore di imprese aventi sede operativa nel comune (approvato con D.C.C. n°7 del 28/02/2019), per la parte di esso applicabile alla presente misura emergenziale, nonché alla legge vigente.

## **10-Comunicazioni**

**Tutte le comunicazioni tra richiedente e Comune di Castelnuovo di Val di Cecina avverranno tramite Posta Elettronica Certificata, tranne casi di accertata impossibilità.**

**Il presente atto viene pubblicato all'albo comunale e sul sito internet il 07.05.2020. le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione per i successivi 15 giorni.**

*Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al presente Bando, i soggetti interessati possono rivolgersi a: Ufficio attività produttive Castelnuovo di Val di Cecina – mail: [suap@comune.castelnuovo.pi.it](mailto:suap@comune.castelnuovo.pi.it), referente Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Riccardo Gherardini.*

*Il Responsabile del settore  
Il segretario Comunale  
Dott. Andrea Martelli*